

Giovanna Nicolaj  
*Ambiti di copia e copisti di codici giuridici in Italia (secoli V-XII in.)\**

[A stampa in *Le statut du scribe au Moyen Age. Actes du XII<sup>e</sup> Colloque scientifique del Comité international de paléographie latine (Cluny, 17-20 juillet 1998)*, réunis par M.-C. Hubert, E. Poulle, M.H. Smith, Paris 2000, pp. 127-144, e, con minime varianti, in *A Ennio Cortese. Scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio, II*, Roma 2001, pp. 478-496. Distribuito in formato digitale da "Scribeum"].

Sono noti nel campo degli studi paleografici la nozione di 'sistema grafico', storicamente inteso, di Giorgio Cencetti e il suo 'paradigma' interpretativo del processo grafico – paradigma che, come Cencetti espressamente dichiara, è “una astrazione dei singoli processi concreti e storici”, cui “pertanto non si deve attribuire valore e funzione diversi da quelli degli altri schemi analoghi”<sup>1</sup>. A corollario di ciò e ad approfondimento “dei singoli processi concreti e storici” sopra indicati, penso sia opportuno e fruttuoso tener conto dei generi testuali o letterari traditi e della funzione o delle funzioni che lo scritto ha svolto nelle varie storie – letteraria, giuridica, religiosa e così via –, che allo stesso tempo per noi testimonia.

Questo taglio prospettico si pone chiaramente, per esempio, nel caso del filone o genere, assai complesso, costituito dai testi giuridici: per essi, infatti, la direttrice che corre fra i due punti di formazione e produzione/emissione e di uso/destinazione è di tutta evidenza ed è segnata, come direbbe Cencetti, da uomini veri, con le loro storie concrete, i loro percorsi, perfino i loro sogni e ghiribizzi.

Nel quadro giuridico, gli attori in gioco e che hanno voce sono: la norma, la cultura giuridica che può arrivare al livello sofisticato di giurisprudenza, e la prassi che aderisce alla società cui il diritto è destinato (*ubi societas, ibi ius*); o, in altri termini, le varie cancellerie storiche, quindi i pratici sul campo – giudici, avvocati, notai –, e infine le scuole – dal *quilibet sapiens* di un Raterio di Verona nell'età di ferro agli *studia generalia* formalmente istituiti e accademicamente togati nell'avanzato sec. XIII<sup>2</sup>.

Le voci di questi attori s'intrecciano, s'assommano, s'approssimano o s'allontanano in un rincorrersi di battute, segnate di confluente e contrapposizioni e contrari, proprio come sempre nella vita degli uomini: per esempio, la prassi trasforma e smalti-

\* Nel testo ricorrono le seguenti abbreviazioni: CLA = Elias Avery Lowe, *Codices Latini Antiquiores*, voll. I-XI e Suppl., Oxford, 1934-1971; Seider = Richard Seider, *Paläographie der Lateinischen Papyri*, II/2, *Juristische und Christliche Texte*, Stuttgart, 1981.

<sup>1</sup> Giorgio Cencetti, *Lineamenti di storia della scrittura latina* (1953-54), rist. a cura di Gemma Guerrini Ferri con indici e aggiornamento bibliografico, Bologna, 1997, pp. 51-55 [51-56]; quanto al 'sistema grafico', v. Giorgio Cencetti, *La paleografia del bibliotecario*, in Id., *Scritti di paleografia*, a cura Giovanna Nicolaj, 2<sup>a</sup> ed., Dietikon-Zürich, 1995, p. 277, e cf. Giovanna Nicolaj, *Alle origini della minuscola notarile italiana e dei suoi caratteri storici*, in “Scrittura e civiltà”, 10 (1986), pp. 81-82 nt.; sul cosiddetto 'metodo' di Cencetti v. ora Giovanna Nicolaj, *Giorgio Cencetti: un Maestro per sempre*, in *Giorgio Cencetti e la scrittura latina. Atti del Convegno di Bologna del 24 febbraio 1999*, Bologna, 2000, pp. 35-49. Quanto alla nozione di 'funzione', la adopero nello stesso senso evidenziato da Armando Petrucci, *Scrittura e libro nell'Italia altomedievale*, in “Studi medievali”, 3<sup>a</sup> ser., 10 (1969), p. 159, “funzione che la scrittura in sé considerata assolve nell'ambito di ciascuna società organizzata e ciascun tipo grafico a sua volta assolve nell'ambito del singolo ambiente culturale che lo produce e lo adopera”.

<sup>2</sup> Mi limito per brevità a rinviare a me stessa, *Forme di Studi Medioevali. Spunti di riflessione intorno al caso aretino*, in *Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia - Ius - Studium*, a cura di Antonio García y García e Peter Weimar, III, Goldbach, 1995, pp. 183-217.

sce le leggi con una sorta di digestione fisiologica<sup>3</sup>, ma anche, all'inverso, "il diritto nasce vecchio", come recita un noto adagio, e cioè sull'onda di prassi consolidate o anche rivoluzionate; tutto in un continuo mutamento, ma anche – ancora in contrario – in un 'eterno ritorno', come direbbe Mircea Eliade.

Quanto ai manoscritti giuridici, che raccontano questa storia, e in particolare ai loro ambiti di produzione e copia, mi limito qui a riunire velocemente e in sintesi osservazioni e indizi che raccolgo da tempo, disposti in una 'scaletta' che va dall'età tardoantica (V-VI sec.) al protomedioevo e poi all'età carolingia e infine al rinascimento giuridico (X/2-XII in.): questa scaletta riguarda soprattutto l'Italia, si avvale di una prima catalogazione larghissima e mirata di circa 150 manoscritti giuridici effettuata dalla mia allieva Francesca Santoni (dalla quale spererei un definitivo, bellissimo catalogo a stampa) e ha per primo riferimento proprio quello straordinario e densissimo percorso di storia giuridica ricostruito da Ennio Cortese ora festeggiato<sup>4</sup>.

\* \* \*

*Età tardoantica, V-VI secolo.* È tempo finale e conclusivo della secolare civiltà romana e latino-mediterranea, età delle monumentali codificazioni del diritto, ufficiali e del Principe, che chiudono e fissano una straordinaria produzione di cultura e di pensiero e la consegnano al futuro: Codice Teodosiano del 438, articolato in 16 libri e seguito in alcuni manoscritti dalle costituzioni imperiali successive (trascritte anche in appendice alla *Lex Romana Wisigothorum*) fino all'imperatore Antemio (aa. 467-472); quindi, *Corpus* giustiniano del 529-534, suddiviso in Istituzioni, Codice e Digesto (o meglio, in ordine di formazione, Codice, Digesto e Istituzioni, più *Codex repetitae praelectionis* del 534), con l'appendice aperta delle Novelle.

La portata storica e i significati giuridico-istituzionali delle codificazioni illuminano famosi temi paleografici – introdotti da Lowe, che mise in luce quello dell'onciale B-R<sup>5</sup>, e ripresi da Cavallo, Magistrale e Breveglieri<sup>6</sup> – suggerendo considerazioni che riduco a tre punti.

<sup>3</sup> Come sostiene, in modo buffo, il *proëmium* di Octavianus Cacheranus, *Decisiones sacri Senatus Pedemontani, Augustae Taurinorum*, 1609, in Marco Nicola Miletta, *Stylus iudicandi*, Napoli, 1998, p. 105, segnalatomi da Ugo Petronio: "Leges deglutiuntur, in palatiis digeruntur quia praxis est scientia digestiva, et ubi theoreticus desinit, practicus incipit".

<sup>4</sup> Ennio Cortese, *Il diritto nella storia medievale. I, L'alto medioevo; II, Il basso medioevo*, Roma, 1995; confesso che questi due poderosi volumi a una prima scorsa mi hanno fortemente irritato, perché troppo densi, esaurienti e complessi; confesso poi che a ripetuti controlli e letture, ora li trovo i più ricchi a disposizione, fortemente poggiati su una larghissima conoscenza delle fonti più svariate e tagliati da direzioni di lettura sempre originali, interessanti e approfondite (non tutte da me condivise).

<sup>5</sup> Elias Avery Lowe, *Greek Symptoms in a Sixth-Century Manuscript of St. Augustine and in a Group of Latin Legal Manuscripts* (1961), ora in Id., *Palaeographical Papers. 1907-1965*, II, Oxford, 1972, pp. 466-74 e tavv. 108-113.

<sup>6</sup> Guglielmo Cavallo, *La circolazione libraria nell'età di Giustiniano*, in *L'imperatore Giustiniano, storia e mito, Giornate di studio a Ravenna, 14-16 ottobre 1976*, a cura di Gian Gualberto Archi, Milano, 1978, pp. 233-234; Guglielmo Cavallo, Francesco Magistrale, *Libri e scritture del diritto nell'età di Giustiniano*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, Ravenna, 1985, pp. 48-54, rist. in "Index. Quaderni camerti di studi romanistici", 15 (1987), pp. 99-103; Bruno Breveglieri, *Le Pandette fiorentine e i papiri giuridici. Nota paleografica*, in "Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali, Rendiconti", 69 (1980-1981), pp. 181 e sgg.

1. Il collegamento dell'onciale nella caratterizzazione *B-R* con i manoscritti giuridici tardoantichi, colto da Lowe e poi ristretto da Cavallo alla sola compilazione giustiniana (sec.VI/1), a mio parere, va riaperto e anticipato almeno al fenomeno tutto delle due codificazioni ufficiali, teodosiana del V secolo e giustiniana<sup>7</sup>: quando già nel V secolo si è deciso di reggere il mondo con un Codice certo, stabile e promulgato di leggi, di esso sono partiti dalla cancelleria imperiale esemplari ufficiali destinati alle amministrazioni dell'Impero e da doppiare poi ancora da scribi d'ufficio, i *constitutionarii*. Ciò non solo è facilmente intuibile, ma è anche attestato dalle fonti, a cominciare dai *Gesta Senatus Romani de Theodosiano publicando* dell'a. 438<sup>8</sup>, nei quali, fra l'altro, il prefetto del pretorio recante il Codice al Senato dichiara che l'imperatore "vocatis igitur me et inlustri viro illius temporis Orientis praefecto singulos codices sua nobis manu divina tradi iussit per orbem sui cum reverentia dirigendos"; il Senato "consentanea devotione" acclama, fra l'altro:

Plures codices fiant habendi officiis.

In scriniis publicis sub signaculis habeantur.

Ne interpolentur constituta, plures codices fiant.

Ne constituta interpolentur, omnes codices litteris (i.e. senza sigle) conscribantur.

Huic codici, qui faciendus a constitutionariis, notae iuris non adscribantur.

Codices in scriniis habendi sumptu publico fiant ...

Codices conscripti ad provincias dirigantur ...

Ut in scriniis publicis (quelli provinciali?) habeantur;

e infine, di nuovo il prefetto del pretorio, secondo la volontà del Principe, ordina che il Codice "per tria corpora transcribatur", *fide* di tre *constitutionarii*, che ne tratteranno uno "apud se ... ita ut nisi a constitutionariis ex hoc corpore eorundem manu conscripta exemplaria non edantur".

Si tratta evidentemente di testimonianze assai importanti per ripensare la tradizione manoscritta di un testo di questa fatta, alle quali va aggiunta un'ultima costituzione imperiale del 446 diretta ancora ai *constitutionarii* perché questi "in custodiendi Theodosiani codicis observatione ... ad edenda exemplaria haberent tantum licentiam contributam"<sup>9</sup>.

Da tutto ciò all'ipotesi che, ufficialmente, per un testo così maiestatico si sia assunta l'onciale e cioè una scrittura imponente già largamente adottata per la legge divina, e che la si sia caratterizzata 'cancellerescamente' per un'*editio* ufficiale nel tipo *B-R*, il passo è breve. E in appoggio a tale ipotesi si può aggiungere che troviamo in onciale *B-R* e senza abbreviazioni, come vuole la legge, non solo il Teodosiano di P. Lond. 2485<sup>10</sup>, ma anche il Gaio veronese e dei frammenti fiorentini<sup>11</sup>, le *Disputationes di Ul-*

<sup>7</sup> Su esse, per una prima informazione, i sempre belli Pietro De Francisci, *Sintesi storica del diritto romano*, Roma, s.d. [ma 1948], pp. 473 e sgg., e 485 e sgg., e Vincenzo Arangio Ruiz, *Storia del diritto romano*, rist. anast. della 7ª ed. riveduta, con note aggiunte, Napoli, 1994, pp. 357 e sgg., 376 e sgg.; v. anche, in particolare, Franca De Marini Avonzo, *Critica testuale e studio storico del diritto. Appunti dalle lezioni introduttive al corso di Egesi delle fonti del diritto romano, a.a. 1969-70*, Torino, 1970, pp. 34 e sgg.

<sup>8</sup> *Theodosiani libri XVI, cum constitutionibus Sirmondinis*, ed. Theodor Mommsen e Paul M. Meyer, I, Berlin, 1905, pp. 1-4.

<sup>9</sup> *Ibid.*, I, p. 4, *Constitutio de constitutionariis*.

<sup>10</sup> CLA II 211.

<sup>11</sup> CLA IV 488, Seider 23, ma con *notae iuris*; CLA III 292, Seider 28.

piano<sup>12</sup>, o i *Responsa* di Papiniano<sup>13</sup>, proprio quei giuristi che per la nota legge delle citazioni di C. Th. 1, 4, 3, trovano sanzione ufficiale e complementare al Codice stesso e che invece, dopo il Digesto giustiniano, non avranno più alcun ruolo normativo e in pratica saranno eliminati.

Si aggiunga ancora che proprio nel Teodosiano si fissano una serie di norme grafiche per gli scritti diplomatici dell'imperatore, a tutela di una *fides* non dubbia di essi e contro una "magistra falsorum consuetudo" (C. Th. 1, 1, 5; 9, 19, 3; Nov. Theod. 2, 2) e che, secondo una certa tradizione, proprio Teodosio II ha il pallino dell'arte dello scrivere e passa per 'calligrafo'<sup>14</sup>, insomma sarebbe attento al fatto grafico.

2. A proposito di onciale B-R, c'è il caso famoso e travagliato delle Pandette fiorentine<sup>15</sup>. Certo, queste, possono essere state scritte nella scrittura della legge a Napoli o a Ravenna, come ipotizza con molti buoni argomenti Cavallo<sup>16</sup>. Ma, allo stato, lascerai cautamente aperto il problema di una loro copia a Bisanzio o in Italia e di una loro presenza in Italia già nel VI secolo o nell'XI-XII (magari dall'Oriente e proprio tramite Amalfi), per una serie di motivi.

Per esempio, alcuni elementi come quello delle lacune presenti nella copia Laurenziana, che sembrerebbero escludere Costantinopoli<sup>17</sup>, sono delicati e non conclusivi per me, visto che Cencetti ripeteva sempre di non sottovalutare, nella ricostruzione storica, caso e imprevisti, e visto che il nostro grande ed espertissimo Battelli, a pretese di *expertise* precise, oppone sempre un primo, candido "n' se pò di', n' se pò sapé" ("non si può dire, non si può sapere") che, per me, non è una *boutade*, ma fondamento di metodo storico.

Motivi di cautela più generali e pesanti sono suggeriti dal problema della diffusione del Digesto in Italia in mezzo alle vicende rovinose della guerra gotica<sup>18</sup> e cioè fra 533, data della cost. *Tanta* per la promulgazione del Digesto, 554, data della *Pragmatica sanctio* "pro petitione Vigili" papa, e 603, data dell'ultima (o prima ed ultima?) citazione del Digesto in Italia in una lettera di Gregorio Magno<sup>19</sup>: perché la cost. *Tan-*

<sup>12</sup> CLA VI 834, Seider 31.

<sup>13</sup> CLA VIII 1037, Suppl. ++1037.

<sup>14</sup> Aldelmo, anglossassone del sec. VII, in MGH, AA, 15, ed. Rudolf Ewald, p. 203; Michele Glyca del sec. XII, in P.G., 158, coll. 487-492, v. Otto Jahn, *Über die Subskriptionen in den Handschriften römischer Classiker*, in *Berichte über die Verhandlungen der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, phil.-hist. Klasse*, 3 (1851), pp. 342 e sgg.; Guglielmo Cavallo, *Libro e pubblico alla fine del mondo antico*, in *Libri, editori e pubblico nel mondo antico. Guida storica e critica*, a cura di Guglielmo Cavallo, 3ª ed. riveduta e corretta, Roma-Bari, 1984 (UL, 315), pp. 101, 125 e cf. Bernhard Bischoff, *Centri scrittorii e manoscritti mediatori di civiltà dal VI secolo all'età di Carlomagno* (1963-1965), ora in *Libri e lettori nel Medioevo. Guida storica e critica*, a cura di Guglielmo Cavallo, 3ª ed., Roma-Bari, 1998 (BUL, 296), p. 36.

<sup>15</sup> CLA III 295, Seider 25: per un primo quadro generale v. *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna della 'littera Florentina'*. Mostra di codici e documenti, 24 giugno-31 agosto 1983, catalogo a cura di Enrico Spagnesi, Firenze, 1983, e *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre. Due giornate di studio*, Firenze 23-24 giugno 1983, Firenze, 1986 (Accademia Toscana di scienze e lettere 'La Colombaria', Studi, 76); infine E. Cortese, *Il diritto ...*, I, pp. 107-108, 378 e ss.

<sup>16</sup> G. Cavallo, in G. Cavallo, F. Magistrale, *Libri e scritture ...*, pp. 54 e ss., e in "Index" ..., pp. 103 ss.

<sup>17</sup> Lacune per lo più negli ultimi libri, per es. D. 48, 20, 7, 5-8, o D. 48, 22, 9.

<sup>18</sup> Sulle quali v., per esempio, Augusto Gaudenzi, *Sui rapporti tra l'Italia e l'Impero d'Oriente fra gli anni 476 e 554 d.C.*, Studio storico e giuridico, Bologna, 1888, e Ottorino Bertolini, *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi*, Bologna, 1941 (Istituto di Studi romani, Storia di Roma, 9), pp. 133 e ss.

<sup>19</sup> Cit. di D. 48, 4, 7, 3, v. Dag Norberg, *Qui a composé les lettres de saint Grégoire le Grand?*, in "Studi medievali", 3ª ser., 21 (1980), pp. 1 e ss., e E. Cortese, *Il diritto ...*, I, p. 238 e n. 75.

ta, bilingue, al par. 24 dispone la pubblicazione di Istituzioni e Digesto a Bisanzio e poi per gli *orientales*, gli *Illyrici* e i *Libyci*: ma, e l'Italia? O perché di fronte al c. 11 della *Pragmatica* del 554 – “Iura insuper vel leges codicibus nostra insertas, quas iam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus ...” – ci si chiede che significhi quel *iam ... dudum*: già prima o appena già? E questo problema dell'introduzione delle Pandette in Italia, un'Italia che sta per essere definitivamente travolta, sfocia poi nella successiva questione, dibattutissima, del percorso o dei percorsi del testo nel Medio Evo.

Tant'è che nel caso spinoso e misterioso delle Pandette pisano-fiorentine, per ora, non abbandonerei neanche la pista fra Oriente e città marinare tirreniche, Amalfi e Pisa: in fondo, tanti e diversi elementi noti, come la riapertura della scuola giuridica a Costantinopoli nel 1045<sup>20</sup> o la legazione italiana a Costantinopoli del 1054, comprendente l'arcivescovo di Amalfi Pietro – mentre intorno a metà secolo arriva, proprio da Costantinopoli, il bel portale di bronzo del suo duomo –, o ancora le ambascerie a Costantinopoli negli anni 1136, 1169-71 di Burgundione da Pisa, giudice, avvocato, grecista e *magister*, ovvero dati di storia economica (Pirenne, Luzzatto, Volpe) che testimoniano una colonia degli amalfitani a Costantinopoli nell'XI secolo e un'espansione a Costantinopoli dei pisani nel XII, insomma tutta questa congerie di indizi fa ancora pensare.

Peraltro, la lettura delle fonti sulla 'leggenda' amalfitana dovrebbe tener conto che la prima testimonianza, poi pasticciata nelle seguenti, contenuta in una *Cronichetta* di mercante del 1278, dice solo “Malfi e lo suo docato, onde li Pisani anno le pandecta, pigliarno li Pisani nel MCXL”<sup>21</sup>: e qui potrebbe vedersi non la consecuzione di due fatti – presa d'Amalfi e quindi del Digesto<sup>21</sup> –, ma semplicemente l'accostamento un po' raffazzonato e perciò un po' oscuro di due notizie.

3. Tornando, dunque, al tardoantico, Magistrale dice di uno “scarso” uso di onciale prima della codificazione di Giustiniano; e Breveglieri, per parte sua, raccoglie scritture miste di forme maiuscole e minuscole, diritte o inclinate ma tutte comunque un po' squadrate e semplificate<sup>22</sup>: dal Paolo di Leida<sup>23</sup> alla *Formula Fabiana*<sup>24</sup>, ai *Fragments Vaticana* con abbreviazioni e *notae iuris*<sup>25</sup>, fino ai *marginalia* alle Pandette fiorentine. Invece, proprio perché qui si tratta di testi giurisprudenziali e pratici – rispetto al valore canonico e normativo delle codificazioni –, redatti in scritture miste, ibridate e semplificate nell'esecuzione, penso piuttosto ad una produzione e destinazione di scritti in ambito usuale e in un certo ambiente – di professori, studenti o avvocati –,

<sup>20</sup> E. Cortese, *Il diritto ...*, I, pp. 307 e ss.

<sup>21</sup> *Le Pandette di Giustiniano ...*, p. 41 n. 28 e ss., e cf. p. 37, ove si legge questo primo testimone nel senso che: “i Pisani avrebbero trovato e portato via le Pandette durante una delle due spedizioni militari fatte contro la repubblica amalfitana, nel 1125 e nel 1137” e lo si confuta. Certo è che alla metà del sec. XII il ms. è già a Pisa (*ibid.* p. 38 n. 21) e anche che la scrittura beneventana delle poche e piccole glosse nel ms. stesso fu scrittura d'uso e 'totale' (Armando Petrucci, *Breve storia della scrittura latina*, Roma, 1989, p. 97) in Campania “sino a tutto, almeno, il sec. XI”: e ciò vale anche per Amalfi, a guardare molte delle sottoscrizioni testimoniali nei documenti locali, cf. per es. *Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello*, I, aa. 998-1264, a cura di Jole Mazzoleni, Napoli, 1972, *passim*.

<sup>22</sup> F. Magistrale e B. Breveglieri *citt.* alla nt. 6.

<sup>23</sup> *CLA X 1577*, Seider 7, v. il classico Robert Marichal, *L'écriture du Paul de Leyde*, in *Pauli sententiarum fragmentum Leidense*, Leiden, 1956 (*Studia Gaiana*, IV), pp. 25 e ss., IV sec.

<sup>24</sup> *CLA VIII 1042* e *X 1042*, Seider 12, 400 cr.

<sup>25</sup> *CLA I 45*, Seider 24, 400 cr.

variegato e naturalmente fluido e però anche con atteggiamenti grafici comuni, se non proprio tipizzati, dovuti alla comunanza e specifica circolazione culturale e professionale.

Che poi da tale filone scolastico e pratico provenga la prima versione del *Codex giustiniano* (529-534) di P. Reinach 2219<sup>26</sup>, vergato con intenti assai calligrafici e sfumature orientali, non scandalizza, ma anzi fa pensare al prodotto 'accademico' di una scuola orientale di diritto.

\* \* \*

*Protomedioevo*. Il naufragio della civiltà romana lascia sparsi drammatici relitti o di testi o di modelli e forme mentali.

Quanto ai relitti di testi, mentre la prassi nei documenti ripete schemi di diritto usuale romanistico<sup>27</sup>, la Chiesa, sopravvissuta al mondo dove è nata, ne trascrive pochi e semplici per le materie che la riguardano: e così, accanto alle Istituzioni di Verona in un'onciale atipica e non più 'cancelleresca' del VI-VII secolo<sup>28</sup>, abbiamo a S. Gallo nel VII o VII/VIII secolo, in un'onciale rozza, le *Novelle* nella redazione dell'*Epitome Iuliani*<sup>29</sup>, forse tradotta in latino proprio "su richiesta della Chiesa di Roma e per l'uso in Occidente", e infatti usata dalla Chiesa per secoli<sup>30</sup>.

Quanto ai relitti di modelli e di forme mentali e ideali, colpisce che i testimoni più antichi della *Lex Romana Wisigothorum* o Breviario Alariciano siano tutti, meno due, nella scrittura della legge, un'onciale quindi, naturalmente non più del tipo *B-R*<sup>31</sup>. Mentre, e anche questo è significativo, le copie più tarde, successive alla abolizione di tale *Lex* alla metà del VII secolo e precedenti verso l'età carolingia, destinate all'insegnamento nelle scuole d'Oltralpe, saranno tutte o in semionciale o nelle minuscole nazionali e naturalmente di produzione ecclesiastica<sup>32</sup>.

Colpisce ancor di più che i due più antichi manoscritti dell'Editto longobardo - l'*Edictus Rothari* della seconda metà del VII secolo<sup>33</sup> e le *Leges Langobardorum* fino a Liutprando, dell'VIII secolo e conservate a Vercelli<sup>34</sup> - siano anch'essi nell'onciale della

<sup>26</sup> CLA V 700, Seider 17.

<sup>27</sup> Giovanna Nicolaj, *Il documento privato italiano nell'alto Medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*, a cura di Cesare Scaloni, Udine, 1996, pp. 163 e ss.

<sup>28</sup> CLA IV 495 (palinsesto e riscritto a Verona nel sec. IX).

<sup>29</sup> CLA VII 986.

<sup>30</sup> E. Cortese, *Il diritto ...*, I, p. 106.

<sup>31</sup> CLA V 625 (il più antico testimone noto del Breviario); CLA IX 1324 (della Francia meridionale), cf. B. Bischoff, *Centri scrittorii ...*, p. 32 e nt. 18; CLA XI 1367 (Spagna, 654 cr.), cf. B. Bischoff, *Centri scrittorii ...*, p. 32; CLA Add.<sup>1</sup> 1836.

<sup>32</sup> Per esempio, CLA VIII 1064, in semionciale, della Francia meridionale, probabilmente Lione, dove nel sec. IX è adoperato dall'arcidiacono Floro, v. B. Bischoff, *Centri scrittorii ...*, p. 32; o CLA V 617, in semionciale tarda; CLA V 556 (e cf. CLA VI, p. XI), con Isidoro, *De legibus*, v. Rosamond McKitterick, *Some Carolingian Law-Books and their Function* (1980), in Ead., *Books, Scribes and Learning in the Frankish Kingdoms, 6th-9th Centuries*, Aldershot, 1994 (*Variorum*), p. 17: sec. VIII med., probabilmente Corbie; CLA VI 793, precarolina di tipo burgundo, copista Vulfino per il vescovo Martino (765-815), v. B. Bischoff, *Centri scrittorii ...*, p. 58; CLA VIII 1049 (con *Lex Romana Burgundionum* e C. Th.), in rozza minuscola burgunda, *colophon* di *Martinus sacerdos vel scriptor*, v. B. Bischoff, *Centri scrittorii ...*, p. 59.

<sup>33</sup> CLA VII 949 e VIII\*\* 949, con decorazione di stile irlandese; che venga da ambiente di corte o comunque legato ai re longobardi (Pavia, Bobbio?) è anche l'opinione di B. Bischoff, *Centri scrittorii ...*, p. 38.

<sup>34</sup> CLA IV 471, VIII sec. med., o aa. 736-746 per Friedrich Bluhme, in *MGH, Leges*, IV, p. XIX.

legge, e il primo per di più senza abbreviazioni. Purtroppo il primo manoscritto è mutilo alla fine, sicché resta solo un sospetto che sia una copia ufficiale e di 'cancellaria', secondo il volere di Rotari che sanziona come originale del suo editto l'esemplare "per manus Ansoald notario nostro scriptum aut recognitum seu requisitum" (*explicit*); e non deve fuorviare il termine di *notarius* usato, che era tradizionale nella cancelleria imperiale romana<sup>35</sup>, ed è ancora largo e polivalente, tanto che proprio l'Editto per i redattori di documenti privati usa il termine di *scribae*.

Fra parentesi, prendendo spunto dall'Editto e della *Lex Romana Wisigothorum* in onciale, mi inserisco per un momento fra le posizioni diverse, e ormai note, di Paolo Grossi e di Ennio Cortese in tema di ordinamento giuridico medievale – il primo che sostiene il trionfo della consuetudine, il peso della mentalità collettiva, un ordine giuridico immanente e trascendente insieme e il carattere interpretativo dell'esperienza giuridica medievale<sup>36</sup>, il secondo d'accordo ma a condizione di vedere anche il 'politico', il potere pubblico, la legislazione<sup>37</sup> –; confesso di sfuggita, che la tesi di Grossi mi sembra suggestiva, forse vera nel profondo o su un piano metafisico ma non del tutto sul piano storico, e che la posizione di Cortese mi sembra più difficile ma anche più vera di quanto Cortese stesso, fedele un po' a qualche formalismo di giurista, pensi; forse, non c'è bisogno di arrivare alla teoria della sovranità – anch'essa un prodotto storico se pur importantissimo nello sviluppo del pensiero politico-giuridico medievale – per cogliere nei vari tempi figure di vertice, eminenti per armi e per carisma e produttrici di *leges*: se Rotari dice *lex* il suo editto (Roth. proem. e 386) e quell'editto viene scritto in onciale, se Paolo Diacono vede Giustiniano come *princeps fide catholicus*, condottiero vittorioso in guerra e *mirificus* compositore di *leges*<sup>38</sup> – peraltro facendo il verso a Giustiniano stesso nel suo *Deo auctore* d'introduzione al Digesto e nelle sue *arma* e *leges* della cost. *Summa rei publicae* –, se Carlo Magno emana i suoi capitolari vestito da imperatore romano per mano della Chiesa e della sua cancelleria ecclesiastica e bizantineggiante<sup>39</sup>, ma anche cantato come David, l'unto del Signore, dal grande Alcuino<sup>40</sup>, se così fluiscono le cose, io resto alla 'teoria dell'accrocchio', come dico ai miei studenti, e nel caso di una qualunque 'legge', Stato o non Stato, vedo sempre, accanto alle "ceteris ... dignitatibus" formali e legittimate, quella *potentia* di cui parla ancora Alcuino a Carlo<sup>41</sup>. O, in altre parole magari semplicistiche, se il dirit-

<sup>35</sup> Fra i tanti in proposito, segnalo un ultimo H. C. Teitler, *Notarii and Exceptores. An Inquiry into Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire (from the Early Principate to c. 450 A.D.)*, Amsterdam, 1985 (*Dutch Monographs on Ancient History and Archaeology*, I).

<sup>36</sup> Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995.

<sup>37</sup> Ennio Cortese, *Nostalgie di romanità: leggi e legislatori nell'alto medioevo barbarico*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo*, *Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo*, XLVI/1, Spoleto, 1999, pp. 485-510; Id., *Un personaggio in cerca d'autore. La compilazione giustiniana nel medioevo*, in corso di stampa. Fra le opposte letture di Grossi e Cortese si esprime chiaramente per la seconda Mario Ascheri, per esempio *I principi di governo e il diritto*, in *La società medievale*, a cura di Silvana Colloredo e Giuliano Pinto, Bologna, 1999, pp. 105-131.

<sup>38</sup> *Hist. Lang.*, I, 25.

<sup>39</sup> In ultimo Giovanna Nicolaj, *Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo*, *Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo*, XLV/2, Spoleto, 1998, pp. 966, 983.

<sup>40</sup> *Carmina*, XLV, 63, a. 800, in *MGH, Poëtae latini Aevi Carolini*, I, p. 257, e Ep. 174, a. 799, in *MGH, Epp.*, IV, pp. 287 e ss.

<sup>41</sup> Ep. cit. alla nt. precedente, p. 288: "Nam tres personae in mundo altissime hucusque fuerunt: id est apostolica sublimitas, quae beati Petri principis apostolorum sedem vicario munere regere solet ... Alia

to è un insieme di regole e procedure sociali, ogni società partorisce i suoi principi, che ne emanino 'leggi' di qualunque formazione e ne rappresentino al vertice l'amministrazione (*iurisdictio*), sulla base di consuetudini, armi, forze sociali o quant'altro e grazie alla legittimazione di una consacrazione e di un carisma, o (come vorrebbero sempre i giuristi) di una costruzione intellettuale più o meno razionale o anche pseudorazionale, o di tutto un po'.

\* \* \*

*Età carolingia.* Un capitolo complesso e vivacemente colorito, che per il filo qui seguito può scandirsi in tre tempi o temi: politico-istituzionale, grafico, giuridico e legislativo.

Per quanto riguarda il tema politico-istituzionale, nel quale il disegno della Chiesa universale – fra i papi di Roma e gli ecclesiastici di Palazzo – spinge un re dei Franchi a conquistare il regno dei Longobardi e infine a impersonare una *renovatio* d'Impero ad Occidente e in Europa, con una svolta epocale, basti rinviare al classico, amato Pirenne e alle bellissime pagine di Cortese<sup>42</sup>.

Per quanto riguarda il tema grafico, è nota la insistita preoccupazione con cui Carlo, già *rex Francorum et Langobardorum* e già significativamente *patritius Romanorum*<sup>43</sup>, si rivolge agli ecclesiastici e alla fitta e forte rete di vescovadi e monasteri dei suoi regni perché si provveda agli *studia litterarum* o *liberalium artium*, alla tradizione di testi (per ora *libri catholici*) emendati e corretti e salvati dall'*imperitia* dei copisti (*librarii*)<sup>44</sup>. E si può ricordare, inoltre, che si ha menzione di vari scribi fra 761-66/790 cr.<sup>45</sup>; e si può notare anche la parallela preoccupazione di Carlo di unificare nelle sue terre misure e pesi<sup>46</sup>. Il che non mi sembra senza significato, perché mi fa pensare ad una ricerca consapevole di normalizzazione e unificazione della scrittura verso l'esito carolino, condotta su modelli antichi e recuperati da parte di ambienti di vertice romani e romanizzanti – scrive Cencetti “la carolina ci appare nascere già morfologicamente perfetta, come Minerva armata dal cervello di Giove”<sup>47</sup> – e diffusa anche attraverso le *scolae legentium puerorum*<sup>48</sup>, come suggerisce Petrucci<sup>49</sup>.

Il terzo tema è, infine, quello dei testi giuridici, che vedrei disposti in tre filoni, uno virtuale e due concreti.

est imperialis dignitas et secundae Romae saecularis potentia ... Tertia est regalis dignitas, in qua vos domini nostri Iesu Christi dispensatio rectorem populi christiani disposuit, ceteris praefatis dignitatibus (papali et imperatoria) potentia excellentiorem ...”.

<sup>42</sup> E. Cortese, *Il diritto ...*, I, cap. V.

<sup>43</sup> *Ibid.* pp. 180-183.

<sup>44</sup> V., per esempio, l'*Admonitio generalis* dell'a. 789, ai cc. 56, 72, l'*Epist. de litteris colendis*, aa. 780-800, l'*Epist. generalis*, aa. 786-800, in MGH, *Capit. reg. Franc.*, I, nr. 22, 28, 30.

<sup>45</sup> V. in MGH, *Poëtae latini Aevi Carolini ...*, pp. 87 e ss.

<sup>46</sup> Cf. *Admonitio generalis*, cit. alla nt. 44, c. 74, e di nuovo nel *Cap. missorum*, a. 803, ed. *ibid.*, c. 8.

<sup>47</sup> G. Cencetti, *Lineamenti ...*, p. 167 [185], ma v. pp. 151-171 [166-190], e Id., *Postilla nuova a un problema paleografico vecchio: l'origine della minuscola carolina* (1955), ora in Id., *Scritti di Paleografia ...*, pp. 111-134.

<sup>48</sup> *Admonitio generalis* cit. alla nt. 44, c. 72.

<sup>49</sup> Armando Petrucci, *Libro, scrittura e scuola*, in *La scuola nell'Occidente latino dell'alto medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo*, XIX/1, Spoleto, 1972, pp. 313-337.

Il filone virtuale è quello dei capitolari, emessi in origine in forma sciolta di documento<sup>50</sup> e solo, più tardi, raccolti in libro, in Francia da Ansegiso, in Italia nel *Capitulare Italicum*, a parte qualche piccola silloge come quella pubblicata nella dieta di Pavia nell'832<sup>51</sup>.

Un filone concreto è invece quello delle raccolte delle varie leggi nazionali, talvolta con aggiunte di capitolari carolingi, in manoscritti per lo più di grande formato, unitari e compositi; tali raccolte rispondono evidentemente al principio della personalità del diritto vigente nel composito impero carolingio e sembrano essere incrementate da Carlo in occasione di una *universalis synodus* dell'802, dove, dopo aver fatto rileggere e accogliere canoni e decretali per il clero e la regola di s. Benedetto per monaci e abati, "ipse imperator interim, quod ipsum synodum factum est, congregavit duces, comites et reliquo christiano populo cum legislatoribus, et fecit omnes leges in regno suo legi, et tradi unicuique homini legem suam et emendare ubicumque necesse fuit, et emendatum (*sic*) legem scribere, et ut iudices per scriptum iudicassent"<sup>52</sup>: una magnifica, colorita assemblea, un progetto generale di testi normativi (ecclesiastici e mondani) emendati e ancora copiati, un largo panorama di libri, come ripercorre insuperato Bischoff<sup>53</sup>.

Di qui, allora, dopo per esempio un Breviario Alariciano di S. Gallo, scritto da un *Waldagarius* in precarolina di tipo burgundo, ecco raccolte di leggi d'Oltralpe – Breviario Alariciano, Salica, Alamanna, Burgunda ecc.<sup>54</sup> –, ecco per l'Italia un manoscritto databile all'830 ca. e riferibile alla zona Aosta-Ivrea-Vercelli, contenente *capitularia* degli aa. 779-825 e l'Editto Longobardo, o ecco, probabilmente ancora per l'Italia, i più avanzati manoscritti di Modena, Bibl. Cap., Ord.I.2., di Wolfenbüttel, Guelf. 130 Blank., di Parigi, Bibl. Nat., lat. 4614, contenenti, insieme a leggi varie d'Oltralpe, anche l'Editto longobardo, tutti da studiare<sup>55</sup>.

Un terzo filone, infine, è rappresentato da una manciata di testi romanistici: la solita *Epitome Iuliani* delle Novelle, in testimoni che vanno da un'ultima, tarda onciale<sup>56</sup> a due precaroline dell'Italia settentrionale<sup>57</sup>; un po' d'Istituzioni "totius legitimae scientiae prima elementa" (cost. *Imperatoriam maiestatem*, 4-5) a Verona<sup>58</sup> o a Vercelli<sup>59</sup>; o

<sup>50</sup> Harry Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. it. di Anna Maria Voci Roth, Roma, 1998, pp. 343-344 [381-82]. Per la produzione di capitolari è assai interessante una disposizione esplicita in un *Cap. missorum de exercitu promovendo*, a. 808, in *MGH, Capit. reg. Franc. ...*, nr. 50, c. 8, p. 138: "Istius capitulari exemplaria quatuor volumus ut scribantur: et unum habeant missi nostri, alterum comes in cuius ministeriis haec facienda sunt, ut aliter non faciant neque missus noster neque comes nisi sicut a nobis capitulis ordinatum est, tertium habeant missi nostri qui super exercitum nostrum constituendi sunt, quartum habeat cancellarius noster".

<sup>51</sup> E. Cortese, *Il diritto ...*, I, p. 236, ed. in *MGH, Cap. reg. Franc.*, II/1, nr. 201. Per l'Oltralpe, piccoli nuclei di capitolari, per esempio, nei manoscritti di Parigi, Bibl. Nat., lat. 4417 e nouv. acq. lat. 204, sui quali v. R. McKitterick, *Some Carolingian Law-Books ...*, pp. 23-24.

<sup>52</sup> Secondo gli *Annali* di Lorsch ed. in *MGH, Script.*, I, p. 39, v. E. Cortese, *Il diritto ...*, I, p. 224.

<sup>53</sup> Bernhard Bischoff, *Panorama der Handschriftenüberlieferung aus der Zeit Karls des Grossen* (1965), ora in *Id., Centri scrittorii ...*

<sup>54</sup> *CLA VII 950*, B. Bischoff, *Centri scrittorii ...*, p. 59.

<sup>55</sup> Cf. Gero Dolezalek, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, Frankfurt am Main, 1972, *ad locum*.

<sup>56</sup> *CLA V 518*.

<sup>57</sup> *CLA III 366* (Novara?); *CLA V 557*, cf. G. Cencetti, *Lineamenti ...*, p. 115 [124].

<sup>58</sup> Verona, Bibl. Cap., CLXXIII A + Bibl. Civica, 163.3, forse apografo da Verona, Bibl. Cap., XXXVIII (cf. nt. 28), v. Guiscardo Moschetti, *I frammenti veronesi del sec. IX delle Istituzioni di Giustiniano*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e storia del diritto*, I, Milano, 1953, pp. 439-509, con tavv.

uno straordinario zibaldone ora a Berlino, Deutsche Staatsbibliothek, lat. fol. 269, contenente l'*Epitome Iuliani*, la fine delle Istituzioni e l'inizio del Digesto (metà del primo libro) in un fascicolo fuori posto (ff. 183-190), altri testi probabilmente d'età giustiniana come il *Dictatum de consiliariis* e la cosiddetta *Collectio de tutoribus*<sup>60</sup> e soprattutto interessante la *Lex Dei* o *Collatio Romanarum et Mosaicarum legum*<sup>61</sup>. Nello stesso filone collocherei alcuni estratti romanistici inseriti in testi canonistici – come la *Lex Romana canonice compta*, che daterei al IX secolo<sup>62</sup>, e gli *Excerpta Bobiensia*, datati per me dall'amica Mirella Ferrari al IX secolo, intorno all'870<sup>63</sup>. È tutto uno stadio di trasmissione da riportare, evidentemente, ad ambiti e a copisti ecclesiastici, in linea di principio rivolti a quel vescovo di Roma che, a cominciare dai papi Vigilio e Gregorio Magno, ha traghettato la romanità ai particolarismi nazionali altomedievali e membri quindi di quella Chiesa che ha voluto restaurare nei Carolingi, a propria difesa e gloria, la successione di Costantino e Giustiniano; un momento di cultura giuridica mossa da intenti antiquarii e politici, di restaurazione e di richiamo ideale, e però sul piano pratico e sociale troppo precoci e quindi destinati a interrompersi, malgrado la riuscita di una rinascenza d'Impero ad Occidente sul piano politico-istituzionale.

E in questo filone sarebbe potuta balenare, come punta massima, quella copia di un Digesto, presunta da Pescani come anello intermedio fra lo stadio giustiniano e quello del rinascimento giuridico dell'XI-XII secolo<sup>64</sup>; e sulla scorta delle indicazioni e osservazioni filologico-giuridiche di Pescani mi vien subito da pensare a Nonantola e a quella fase di scrittura nonantolana riferibile appunto al sec. IX, come evidenzia una bella tesi di laurea di Lydia Avitabile, relatore Giorgio Cencetti: infatti, gli scambi rilevati da Pescani, ricondurrebbero ad un antografo in precarolina – *cl* o *al* per *d*, *s* per *r*, *ec* per *a* – e questo anello mancante si vedrebbe assai bene nel tipo grafico nonantolano dei primi decenni del sec. IX (a sua volta da un antografo ravennate?), che usa per esempio sia la *d* di modello onciale sia la *d* diritta (e perciò equivocabile rispetto alla prima) o ancora la *a* a mo' di due *c* accostate, accanto ad *a* di modello on-

<sup>59</sup> Vercelli, Bibl. Cap., 174: il fram. delle Istituzioni è copiato in coda alla *Collectio Ansegisii*, raccolta in 4 libri di *capitularia mundana* e *capitularia ecclesiastica* degli aa. 826-827 (E. Cortese, *Il diritto ...*, I, p. 211).

<sup>60</sup> Enrico Besta, *Fonti*, in Pasquale Del Giudice, *Storia del diritto italiano*, I/1, Milano, 1923 e rist. anast. 1969, pp. 113-14.

<sup>61</sup> Ed. Giovanni Baviera, in *Fontes iuris Romani antejustiniani*, pars altera, *Auctores*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1940, pp. 543 e ss., cf. E. Cortese, *Il diritto ...*, I, p. 13.

<sup>62</sup> Paris, Bibl. Nat., lat. 12448, con 211 capp. dall'*Epitome Iuliani*, 123 dal Codice, 22 dalle Istituzioni, in minuscola con coloriti insulari.

<sup>63</sup> Milano, Bibl. Ambr., G.58 sup., ff. 17-28. Mirella Ferrari, che ringrazio affettuosamente, lo giudica un codice 'di lavoro', riunito al tempo dell'abate Agilulfo (887-896); gli *Excerpta* potrebbero essere anteriori perché di una mano che è la stessa di un codice con dedica di Agilulfo.

<sup>64</sup> Pietro Pescani, *La Litera Florentina et Bononiensis e la futura edizione del Digesto*, in "Annali della facoltà giuridica dell'Università di Camerino", 32 (1966), pp. 301 e ss.; *La posizione del R nella tradizione della Litera Bononiensis*, in *La critica dei testi. Atti del secondo Congresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto*, II, Firenze, 1971, pp. 671 e ss.; *La posizione del V 1406 nella ricostruzione della prima parte del Digesto*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, V, Torino, 1972, pp. 83 e s.; *Ancora sui manoscritti del Digesto (la posizione del Vaticanus 1406 nei confronti del Parisinus 4450)*, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'", 3<sup>a</sup> ser., 21 (1979), pp. 169 e ss.; *Studi sul Digestum Vetus*, *ibid.*, 23 (1981), pp. 159 e ss.; *Origine delle lezioni della Litera Bononiensis superiori a quelle della Litera Florentina*, *ibid.*, 24 (1982), pp. 205 e ss.; *La scoperta del Bononiensis. Sue forme*, *ibid.*, 27 (1985), pp. 383 e ss.

ciale-carolino<sup>65</sup>; accanto a queste osservazioni grafiche, danno molto da pensare sia il ruolo di spicco dell'abbazia fra VIII e IX secolo, fondata da re Astolfo ai confini dell'esarcato ravennate e poi favorita da Carlo<sup>66</sup>, sia lo strano misterioso intreccio di percorsi di Anselmo abate e Paolo Diacono, tutti e due vicini al trono e il secondo che nella sua *Historia Langobardorum* I, 23, descrive esattamente Codice, Digesto o Pandette, Istituzioni e Novelle di Giustiniano.

In questa anticipata primavera carolingia, esposta a nuove e ultime gelate, vedrei bene anche quell'altra bizzarra opera che è la *Summa Perusina* o meglio le *Adnotationes Codicum domini Iustiniani*<sup>67</sup>, costituite, come è noto, da sommari delle costituzioni imperiali, che non vedrei come "documento della barbarie e decadenza dei tempi"<sup>68</sup>, ma piuttosto come coraggiosa e anche fantasiosa 'traduzione alla moderna' e volgarizzazione di un testo glorioso: una 'traduzione' tanto utile da essere copiata in un codice forse di origine perugina – e quindi di zona d'influenza romana – della seconda metà del sec. X<sup>69</sup>, proprio a introduzione ed avviamento al recupero di un Codice genuino intrapreso di lì a poco dal rinascimento giuridico.

Alla fine del sec. IX, tuttavia, e alla dissoluzione dell'Impero carolingio, dissolvenza di legislazione mondana, e dalla Chiesa falsificazioni canonistiche famose<sup>70</sup>; e nel vuoto relativo emersione, prima nel bacino padano poi un po' ovunque, di piccoli gruppi di giuristi pratici dal profilo professionale e tecnico-culturale più incisivo che in passato: giudici, notai, avvocati. Nel cuore del *Regnum*, da Pavia capitale e dalle sue abbazie di Bobbio e Nonantola la bussola sembra spostarsi verso i vescovati delle città padane, in particolare nella direttrice Piacenza, Reggio, Modena<sup>71</sup>. Tutto è sospeso e in incubazione.

\* \* \*

<sup>65</sup> Lydia Avitabile, *La minuscola carolina a Nonantola*, diss. dattiloscritta, Università degli studi di Roma 'La Sapienza', a.a. 1964-4965, pp. 67 e ss., e tavv.; cf. anche *Catalogo dei mss. in scrittura latina datati o databili*. I, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, a cura di Viviana Jemolo, Torino, 1971, nr. 47 e tavv. I-III: Sess. 38, Nonantola, 825-837. Sui manoscritti nonantolani v. Giorgio Cencetti, *Scriptoria e scritture nel monachesimo benedettino*, in *Il monachesimo nell'alto medioevo e la formazione della civiltà occidentale. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo*, IV/1, Spoleto, 1957, pp. 200-208, ora in Id., *Scritti di Paleografia ...*, pp. 188-196; Marco Palma, *Nonantola e il Sud. Contributo alla storia della scrittura libraria nell'Italia dell'ottavo secolo*, in "Scrittura e civiltà", 3 (1979), pp. 77-88; Bernhard Bischoff, *Manoscritti nonantolani dispersi dell'epoca carolingia*, in "La Bibliofilia", 85/2 (1983), pp. 99-124.

<sup>66</sup> Per Nonantola, dopo il classico Tiraboschi, v. Augusto Gaudenzi, *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceto e la Chiesa di Bologna*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano", 22 (1901), pp. 77-214, e Id., *Appendice terza. Sulla unione dell'Esarcato al regno d'Italia e sul passaggio dello Studio a Ravenna tra il IX e il X sec. e sulle produzioni letterarie e giuridiche di Ravenna in quell'età*, *ibid.*, 37 (1916), pp. 513-570; Gina Fasoli, *L'abbazia di Nonantola fra l'VIII e l'XI secolo nelle ricerche storiche*, in "Studi e documenti della R. Deputazione di Storia patria per l'Emilia e la Romagna. Sez. di Modena", n.s., 2 (1943), pp. 90-142.

<sup>67</sup> Dopo Francesco Patetta v. Guido Astuti, *Tradizione dei testi del Corpus iuris nell'alto medio evo*. III. *Il Codice*, in Id., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Raccolta di scritti*, a cura di Giovanni Diurni, Napoli, 1984 (*Ius nostrum*, 2ª ser., 1/I), pp. 192 e ss., e E. Cortese, *Il diritto ...*, I, pp. 240-242.

<sup>68</sup> G. Astuti, *Tradizione dei testi ...*, p. 193.

<sup>69</sup> Secondo Paola Supino Martini, *Roma e l'area grafica romanesca (secoli X-XII)*, Alessandria, 1987 (*Biblioteca di Scrittura e civiltà*, I), p. 197.

<sup>70</sup> E. Cortese, *Il diritto ...*, I, pp. 215 e ss.

<sup>71</sup> Cenni sulla centralità di Piacenza in Giovanna Nicolaj, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, *Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo*, XLIV/1, Spoleto, 1997, pp. 353-354, 362 e ss.

*Rinascimento giuridico, secoli X/2-XII/1.* Si riapre il sipario, e qui siamo al pasticcio, perché su questo centrale capitolo storico s'è riversata una letteratura alluvionale e vastissima, caotica e spesso contraddittoria, ricca di spunti e indizi illuminanti, ma anche di tesi forzate; sui manoscritti dell'epoca si sono incrostate datazioni e localizzazioni di giuristi e paleografi; su testi e fonti svolazzano 'fantasmi' come quello di un'*Epitome Codicis*<sup>72</sup> e fantasie come quelle di scuole di diritto a Roma e Ravenna.

A questo punto azzererei i giochi, mi arrenderei alle contraddizioni, alla complessità-semplificata e agli eterni ritorni-mutamenti incalzanti della storia degli uomini e seguirei un filo d'ipotesi per vicende e manoscritti misteriosi e sfuggenti che propongo velocemente.

Il rinascimento giuridico italiano non è solo, come si è portati a pensare, una rinascita del diritto romano; esso è invece, all'origine e dopo il vuoto e il caos postcarolingi e nel magma legislativo rimasto, ritorno e ricerca di leggi e di codici. Questa tendenza trova un primo, energico avvio nella convergenza fra *renovatio Imperii* ottoniana e prassi giuridica italiana, che è patrimonio e incremento insieme di un primo ceto di tecnici, a Palazzo e nello sparpaglio di città in risveglio, pronti a crescere e ad incamminarsi per le vie del rinnovamento e della scienza<sup>73</sup>.

Questo avvio, che si coglie netto dall'età ottoniana, trova un lancio definitivo, con volata finale, negli ultimi decenni del secolo XI e nel pieno della lotta fra Chiesa e Impero: una lotta che se è "combattuta con le armi della morale, della filosofia, della teologia" - in Italia e Oltralpe, verso la Parigi di Abelardo -, poi si traduce di certo in lotta politica, istituzionale e quindi "sostanzialmente giuridica"<sup>74</sup>, e che proprio per "l'universalità del suo oggetto" apre il varco ad una legge superiore a quelle nazionali e personali e invece "omnium generalis".

Dunque, a primo ed elementare livello si comincia a mettere per iscritto nel *Chartularium Langobardicum* figure e procedure negoziali e processuali già elaborate dalla prassi<sup>75</sup>; quindi, ci si dà a raccogliere, in ordine cronologico, un 'testo unico' di *Leges Langobardorum* e di *Capitularia* italici, chiamato *Liber legis Langobardorum* o, dalla storiografia, *Liber Papiensis*: e dei primi sette fondamentali manoscritti di questo testo, uno è di mano di un *Secundus notarius* e due sono riconducibili con buona probabilità a mano notarile<sup>76</sup>.

<sup>72</sup> E. Cortese, *Il diritto ...*, I, pp. 239 e ss. Il famosissimo manoscritto pistoiese dell'*Epitome* (Pistoia, Arch. Capitolare, C. 106) è datato da ultimo alla metà del sec. XI in *I manoscritti medievali della provincia di Pistoia*, a cura di Giovanna Murano, Giancarlo Savino, Stefano Zamponi, Firenze, 1998 (*Biblioteche e Archivi*, 3, *Manoscritti medievali della Toscana*, 1), nr. 46, p. 43 e tav. LV.

<sup>73</sup> Giovanna Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, 1991 (*Ius nostrum*, 19); Ennio Cortese, *Intorno agli antichi iudices toscani e ai caratteri di un ceto medievale*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano, 1982, pp. 5-38.

<sup>74</sup> Giorgio Cencetti, *Studium fuit Bononie. Note sulla storia dell'Università di Bologna nel primo mezzo secolo della sua esistenza*, in "Studi medievali", 3<sup>a</sup> ser., 7/2 (1966), p. 792.

<sup>75</sup> G. Nicolaj, *Formulari e nuovo formalismo ...*

<sup>76</sup> Secondo Charles M. Radding, "Petre te appellat Martinus". *Eleventh-Century Judicial Procedure as Seen through the Glosses of Walcausus*, in *La giustizia nell'alto medioevo ...*, II, p. 857, un mio ex allievo, Antonio Ciaralli, ha identificato una mano presente nei mss. Paris, Bibl. Nat., lat. 9656, e Wien, Nationalbibl., 471 con la mano di un *Iohannes notarius Sacri Palacii* che nel 1070 scrive un documento a Pavia; e il collega prof. Ettore Cau, che ringrazio, mi comunica che il notaio ha rogato un solo documento ora a Milano, Arch. St., Dipl., cart. 654. Un altro testimone del *Liber legis* in due tomi, Milano, Bibl. Ambrosiana, O.53 sup. e 55 sup., è di mano di un *Secundus not.*, abbastanza rozzo e non pavese; e il ms. contiene anche l'elementare operetta *Quaestiones ac monita* (E. Cortese, *Il diritto ...*, II, pp. 20-21).

Su questo testo unico continua il lavoro della pratica, ora più matura, e ne viene l'*Expositio*: un commento, questa, che raccoglie interpretazioni delle leggi di giudici e maestri di Palazzo, *antiqui e moderni*<sup>77</sup>; una felice opera giurisprudenziale, quindi, databile all'ultimo quarto o addirittura ai primi anni del XII secolo<sup>78</sup>, che è tradata, si badi, da un manoscritto in scrittura beneventana della metà del secolo XII, il famoso Brancacciano testimone della *Lombarda* e cioè dell'ultimo rimaneggiamento del *Liber legis* in forma non più cronologica ma sistematica per materie, per influsso romanistico<sup>79</sup>.

Quanto alla legge longobarda, ancora, un altro ramo di essa si codifica al Sud, nella *Langobardia minor*, come testimoniano due famosi manoscritti in beneventana del secolo XI, il Cavense 4 e il Madrilenio 413, ancora una volta attraverso un intreccio complesso di piste, visto che ai due esemplari meridionali è filologicamente assai legato il codice Parigino lat. 4613 non meridionale<sup>80</sup>.

Quanto al diritto romano e al secondo atto di questa grande vicenda, sgombriamo il campo. Il Palazzo, che per i suoi spazi contigui di tribunale e cancelleria (giudici e notai) dopo il 1024 non trova neanche più una sede stabile a Pavia, è interessato naturalmente a sillogi delle leggi vigenti, longobarde, carolingie e ottoniane.

Quanto alla Chiesa e al suo diritto romano, questo è un mito che va un po' sgonfiato: certo, la Chiesa segue una prassi romanizzante, conosce l'*Epitome Iuliani* dell'ultima normativa di un Impero cristiano, ha una sua canonistica romanizzante, vive un qualche *revival* romanistico in età carolingia, fors'anche in funzione antibizantina, e i giudici e notai di Roma escono fuori con una citazione dal Codice negli anni 1060-1070<sup>81</sup>. Ma non conoscono il Digesto né la Roma di Gregorio VII – “fino agli sgoccioli del sec. XI”<sup>82</sup> –, né la Ravenna di Pier Damiani e di Pietro Crasso.

Né conoscono il Digesto la Bologna preirneriana o Pepo, favoloso primo maestro di leggi romane, che continuo a pensare un pratico non bolognese, e che conosce solo Istituzioni e Codice.

Anzi, a questo proposito, forse ho trovato un altro piccolo tassello di una strana storia che, in qualche modo che non so, mi sembra riguardare Pepo. Ho già raccontato di un Pietro, *legis doctor, amator iuris e boni et equi iure, Deo auctore, instructus*, che dal 1079 in avanti trovo ad Arezzo a rogare saltuariamente qualche documento “notarii

<sup>77</sup> Giovanni Diurni, *L'Expositio ad Librum Papiensem e la scienza giuridica preirneriana*, Roma, 1976 (*Biblioteca della Rivista di Storia del diritto italiano*, 23); G. Nicolaj, *Cultura e prassi ...*, pp. 22-30.

<sup>78</sup> E. Cortese, *Il diritto ...*, II, p. 22.

<sup>79</sup> Napoli, Bibl. Naz., Branc. I.B.12 (*olim* Branc. II.B.28), v. Elias Avery Lowe, *The Beneventan Script*, 2ª ed. ampliata da Virginia Brown, II, *Hand-list of Beneventan manuscripts*, Roma, 1980 (*Sussidi eruditi*, 34), p. 105, XII sec. Io propenderei per il sec. XII avanzato sia per la beneventana del testo sia per le integrazioni coeve al testo stesso aggiunte nei margini, per es. a f. 60v, che, di fondo beneventane, hanno però già coloriti minuscoli.

<sup>80</sup> Cava dei Tirreni, Arch. della Badia della SS. Trinità, 4, v. E. A. Lowe, V. Brown, *Hand-list ...*, p. 31; Madrid, Bibl. Nac., 413, v. E. A. Lowe, V. Brown, *Hand-list ...*, p. 55, e Guglielmo Cavallo, *Per l'origine e la data del cod. Matrit. 413 delle Leges langobardorum*, in *Studi di storia dell'arte in memoria di Mario Rottoli*, Napoli, 1984, pp. 135-142. Il ms. di Parigi, scritto in una bella minuscola posata e regolare, che conserva qualche legamento *ri* e *ro*, è legato ai primi due secondo l'ed. Bluhme, in *MGH, Leges*, IV, p. XXVII.

<sup>81</sup> Cit. da C. 7, 52, 6, una costituzione molto interessante proprio per la prassi, v. G. Nicolaj, *Cultura e prassi ...*, pp. 35-36.

<sup>82</sup> E cioè fino alla *Collectio Britannica*, v. E. Cortese, *Il diritto ...*, I, pp. 378-380, e ora Antonia Fiori, *La Collectio Britannica e la riemersione del Digesto*, in “*Rivista internazionale di Diritto comune*”, 9 (1998), pp. 81-121.

functus officio”<sup>83</sup>; non l'ho riconosciuto come aretino, pur non trovandone una provenienza, e non so dove vada quando, a tratti, sembra assente da Arezzo; la sagoma sfumata, sfuggente ma affascinante di quest'uomo mi sembra incrociarsi con quella misteriosa di Pepo, in un gioco di ombre cinesi.

Ennio Cortese mostra di accettare la tesi di un Pepo non a Bologna, ma prende giustamente con cautela il mio “suggerimento ... di un'eventuale identificazione di Pepo con il notaio aretino Pietro”<sup>84</sup>; dà invece “un'importanza straordinaria” all'arringa di Pepo nel placito imperiale in Lombardia, che chiede la pena capitale per l'omicida di un servo e che riconduce al clima gregoriano di “intollerante integralismo”, di “fanatismo e di arroganza” respirato da uno che ha “l'aria ispirata da profeta”, in mano la Bibbia e in mente la legge del taglione<sup>85</sup>: certo, quel Pepone che mi diverte e piace tanto, a Cortese è abbastanza antipatico!

Non sono sicura di questa lettura di Cortese, anche se sinceramente non sono sicura proprio di niente. Comunque, la pena di morte per l'omicida è prevista anche dal diritto romano<sup>86</sup>, e soprattutto, come mi hanno fatto notare sia Ugo Petronio sia Luca Loschiavo, l'arringa di Pepo è improntata alla *Lex Dei* 1, 3, 2, quel *pastiche* di legge biblica e legge romana che rispunta in età carolingia, come s'è visto sopra, ed è copiato di nuovo, guarda caso, in un manoscritto del X-XI secolo della solita *Epitome Iuliani*, un libro poi appartenuto nel sec. XI ad un *Ambrosius iudex (Mediolanensis)*<sup>87</sup>: e tutto riflette bene un medioevo segnato da Carlo, un po' Giustiniano e un po' David.

D'altra parte – e so di essere caparbia e seccante –, io non ho detto che Pietro è un notaio aretino, ma che non è aretino e che la sua sottoscrizione 'da notaio' è proprio strana rispetto alla prassi dell'epoca. Cortese, invece, potrebbe aver ragione quando coglie in Pepo echi dell'ambiente riformatore: non proprio uno con “testa e cuore” di canonista – a me fa pensare a un libertario e laico *ante litteram* –, ma forse uno che dai circoli riformatori proviene se il nuovo indizio che ho trovato in questo 'giallo' è significativo.

Dunque, identificherei il Pietro ad Arezzo nel 1079 con un Pietro chierico pisano e datario di Alessandro II, già vescovo di Lucca, negli anni 1068-1070<sup>88</sup>: a risalire all'indietro, trovo a Pisa nel 1051 un Pietro figlio di Pepo e poi, nel 1064, 1067 un Pietro *clericus* che sottoscrive due carte<sup>89</sup>; a procedere in avanti trovo che Pietro chierico e datario papale rilascia un ultimo privilegio pontificio nel 1070 e proprio ad Arezzo<sup>90</sup>,

<sup>83</sup> G. Nicolaj, *Cultura e prassi ...*, pp. 75 e ss.

<sup>84</sup> E. Cortese, *Il diritto ...*, II, pp. 35-36 nt. 77.

<sup>85</sup> E. Cortese, *Il diritto ...*, II, pp. 36 e ss.

<sup>86</sup> Basti Bernardo Santalucia, *Omicidio (Dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, 26, Milano, 1979, pp. 885 e ss., in part. pp. 894-95.

<sup>87</sup> Vercelli, *Bibl. Cap.*, 122 (*olim* 142); la datazione è di G. Dolezalek, *Verzeichnis ...*, ad locum.

<sup>88</sup> H. Bresslau, *Manuale di diplomatica ...*, p. 214 [238], nt. 274, ma soprattutto Leo Santifaller, *Saggio di un elenco dei funzionari, impiegati e scrittori della cancelleria pontificia dall'inizio all'anno 1099*, in “*Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano*”, 56 (1940), p. 190, che però lo identifica erroneamente con un *presb. not. palat.* di Lucca.

<sup>89</sup> *Carte dell'Archivio Capitolare di Pisa*, II, (1051-1075), a cura di Emma Falaschi, Roma, 1973 (*Thesaurus ecclesiarum Italiae*, VII/2), doc. 3 p. 7, doc. 36 p. 100, doc. 52 p. 140. È interessante aggiungere che secondo l'amico linguista prof. Luca Serianni, che ringrazio, Pepo non è un ipocoristico di *Petrus*, bensì un soprannome, cf. Olaf Brattö, *Nuovi studi di antroponomia fiorentina. I nomi meno frequenti del “Libro di Montaperti”*, an. 1260, Stockholm, 1955 (*Acta Universitatis Gothoburgensis*, LXI), p. 178.

<sup>90</sup> Arezzo, Arch. St., Dipl. n. 2, v. Marlene Polock, *Zum Rechtsstreit zwischen den Bistümern Siena und Arezzo und zum sog. Registrum papae Alexandri vom Monte Soratte*, in “*Archiv für Diplomatik*”, 42 (1996), pp. 7-31, con ed. e tav.

scomparendo poi dalla curia; nel 1072 compare Pepo, in Toscana (Chiusi) e in ambiente canossiano, quindi nel 1079-1080 – al culmine della lotta fra papa e imperatore, con Gregorio che scomunica Enrico IV e Enrico IV che nomina un antipapa – Pietro è ad Arezzo e in campo imperialista: gli indizi grafici che abbiamo sembrano coerenti – il Pietro chierico sottoscrive a Pisa in una minuscola semplice e ancora elementare e un po' faticosa, il Pietro chierico e datario ad Arezzo usa una minuscola tipizzata cancellerescamente (usando peraltro il verbo *fungi*), che presenta significative coincidenze con quella del Pietro del '79, che ora però (nel '79) è assai posata e, a parte l'allungamento delle aste, ha un aspetto fortemente normalizzato e d'impronta libraria<sup>91</sup>. Per finire, quanto alla condizione di uno stato laicale posta da Cencetti al Pepone *advocatus* nel 1072, “stante la proibizione di agire nei giudizi secolari fatta dai canoni agli ecclesiastici”<sup>92</sup>, intanto il Pietro chierico appartiene certamente ai gradi minori, e poi trovo che quella condizione non sia così assoluta, per quell'età<sup>93</sup>.

Quegli anni sono difficili: lotte e intrecci di interessi, ma anche coscienze inquiete, percorsi tortuosi di uomini, e ancora e sempre contraddizioni – David e Giustiniano, l'*auctoritas* e la *potentia*, il cielo e la terra –; e perciò, anche il campo giuridico e istituzionale è coperto e confuso di nuvoli di polvere.

Nella tempesta tiene e procede la prassi, deve tenere e andare avanti. E se ha raccolto le leggi del passato e tuttora vigenti, per i tempi che vive e per continuare a vivere ha profondo bisogno di rinnovare logiche e cultura: ed ecco spuntare a Marturi, nel 1076, il Digesto, che accende una lunga volata verso il traguardo di una nuova *lex omnium generalis*.

Penso, infatti, che la progressione che in genere si ha tutti un po' in mente circa il rinascimento giuridico – e cioè dalle Istituzioni e dal Codice al Digesto – sia facile e vera per metà. Penso invece che la riemersione del Digesto sia stato punto d'arrivo e insieme linea di partenza e propulsore di un recupero globale, ripreso dalle fondamenta – dai *prima elementa* delle Istituzioni glossate a cavallo fra XI e XII secolo (di Bamberg, Colonia, Poppi e così via) – e approdato ad Irnerio e alla sua *renovatio* generale dei *libri legum* giustiniane; e questo, mentre a Parigi Abelardo rinnova la teologia con la logica e il razionalismo.

Anche il Digesto ha offerto ai pratici e antichi maestri di fine secolo XI quelle logiche e quelle ragioni che ormai andavano cercando; e poi, forse, i più arditi di quegli uomini si sono sentiti destinatari, in qualche modo, di quel libro, perché se esso è stato elevato a *lex* dall'imperatore (cost. *Tanta*, 23), è pur vero, che è intessuto di scritti di *antiqui prudentes*, raccolti e sistemati da una commissione di *facundissimi antecessores* (professori di diritto) e da *viri disertissimi togati fori* a consacrazione di un *templum iustitiae* cui l'imperatore conferisce *omnis auctoritas* (cost. *Deo auctore*, 2-6): e tutto ciò,

<sup>91</sup> Ho visto i due docc. pisani sottoscritti da *Petrus clericus* in riproduzione (e ne ringrazio il dott. Antonino Mastruzzo): il tratto è ancora piuttosto incerto, ma la sottoscrizione non è preceduta dalla solita croce, bensì da quel segno famoso a mo' di *L*, che sta ad indicare la categoria dei giuristi pratici alto-medievali ed anche, a quanto mi dice lo stesso Mastruzzo, familiari di quei giuristi stessi, quasi a primo simbolo di un cetto. Il privilegio conservato ad Arezzo l'ho visto direttamente.

<sup>92</sup> G. Cencetti, *Studium fuit Bononie ...*, p. 791.

<sup>93</sup> La *Collectio canonum* di Anselmo di Lucca, lib. VII, cap. 142 (ed. Friedrich Thaner, II, p. 422), per esempio, vieta solo ai gradi alti – *episcopi, presbyteri, diaconi* – di essere *conductores aut procuratores* (cf. Kar. Magni 95/96), o le stesse disposizioni differenti fra gradi maggiori e minori sono raccolte dalle *Exceptiones Petri*, I, LVIII, LXII, LXIV, ed. Carlo Guido Mor, *Scritti giuridici preirneriani*, II, Torino, 1980, pp. 90 e ss.

come mi suggeriva la mia allieva Francesca Santoni, può aver ben colpito e coinvolto quei pratici e maestri delle origini.

Come che sia, sono fortemente suggestive quelle spie di tre Digesti, che aleggiavano verso fine secolo: uno che naviga silenzioso lungo le coste tirreniche (Amalfi-Pisa) e forse, chissà, proviene dal mare orientale; un altro che è sepolto a Roma e che più tardi servirà per la *Collectio Britannica*<sup>94</sup>; un altro, che spunta con evidenza letterale a Marturi nel 1076, ma arrivando da dove? Gli amici giuristi diranno che sono ancora e solo fantasie, ma azzardo lo stesso un'altra briciola d'ipotesi. Avevo pensato che la stupefacente allegazione del Digesto a Marturi nel 1076 potesse venire dall'avvocato del monastero in causa, e l'ipotesi mi sembra ancora ragionevole; ma ora penso anche che dietro l'avvocato ci possa essere Nordilo, un altro uomo canossiano assai noto e ancora assai inquietante<sup>95</sup>.

Il Nordilo di Marturi, intanto, *causidicus, legis doctor* e *missus* canossiano, per quel poco che per ora ho potuto vedere, sembra appartenere ad una cospicua famiglia di giuristi pratici: all'origine di essa, nei primi decenni del sec. XI, sembrano esserci stati un *Adhegeri iudex de castro Nunantula*, un Liuzo notaio e zio (*barbano*) di Nordilo e Alberto figli di *Adhegeri* e notai<sup>96</sup> e fors'anche un qualche altro parente di nome Nordilo e avvocato del vescovo di Modena a Pavia nel 1018<sup>97</sup>; fra il 1042 e il 1046 trovo fra la documentazione di Nonantola documenti redatti da Nordilo notaio<sup>98</sup>; dal 1075 in poi, ecco il nostro Nordilo causidico e *legis doctor*, in quella stessa grande abbazia che sembra ad un incrocio fra l'antica Ravenna, il triangolo segnato da Piacenza - Pavia - Mantova, e la futura Bologna, e dove persino Gregorio VII soggiorna per più di un mese nel 1077<sup>99</sup>; in seguito poi, nel 1113, un giudice Alberto di Adigerio di Nonantola (i nomi di famiglia si ripetono) sarà col grande Irnerio al placito di Baviana<sup>100</sup>.

E allora, se l'ipotesi di Pescani di un solitario Digesto altomedievale fosse fondata? E se quel Digesto fosse collocabile nella Nonantola carolingia, come suggerivo sopra? Certo è che in quel di Marturi, quel Digesto, da qualche parte e in mano a qualcuno deve essere pure arrivato; e proprio negli anni in cui, in Bretagna e sull'Atlantico nasce Abelardo, e poco prima che a Modena Lanfranco innalzi la sua cattedrale e Wilielmo vi scolpisca i suoi bellissimi pupazzi.

Immerse in una natura profonda e cangiante, dal Mediterraneo al Nord Atlantico<sup>101</sup>, tra nugoli di chierici, monaci, giuristi, signori e villani e primi *cives*, e dietro le vicende che ho accennato, si muovono anche due donne, Matilde la rossa ed Eloisa

<sup>94</sup> A. Fiori, *La Collectio Britannica ...*, pp. 97 e ss.

<sup>95</sup> G. Nicolaj, *Cultura e prassi ...*, pp. 71 e 68-69 nt. 180.

<sup>96</sup> Da un doc. dell'11 nov. 1045 trascritto in M.E. Teggi, *Le più antiche carte del monastero di S. Pietro in Modena (983-1150)*, diss. dattiloscritta, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e filosofia (relatore G. Cencetti), a.a. 1958-59, n. 24: a questa data *Adhegeri iudex* e Liuzo notaio risultano essere deceduti.

<sup>97</sup> *I placiti del 'Regnum Italiae'*, a cura di Cesare Manaresi, II/2, Roma, 1958 (*Fonti per la storia d'Italia*, 96), n. 301, pp. 599-605.

<sup>98</sup> Trovo questi dati in microfilms dell'archivio nonantolano, scorsi velocemente, alle date 1042 giugno 9, 1045 novembre 11, 1046 ottobre 11.

<sup>99</sup> Angelo Mercati, *Gregorio VII a Nonantola*, in *Studi gregoriani, per la storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana*, raccolti da Giovanni Battista Borino, Roma, 1947, pp. 413-416.

<sup>100</sup> Enrico Spagnesi, *Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d' Irnerio*, Firenze, 1970 (Accademia Toscana di scienze e lettere "La Colombaria", *Studi*, 16), n. 2, pp. 36-42.

<sup>101</sup> Su queste coordinate geografiche Andrea Padovani, *Perché chiedi il mio nome? Dio, natura e diritto sec. XII*, Torino, 1997, un libro stimolante, forse però da precisare e dipanare più puntualmente.

l'amica, l'amante, la prostituta, come rivendica lei stessa<sup>102</sup>: la prima bella e femminile, ma inchiodata al suo ruolo politico e istituzionale e perciò maritata prima ad un gobbo e poi ad un grasso adolescente e educata ai tribunali e alla guerra, fra un papa curiale, centralizzatore e duro col suo *Dictatus* e infine esiliato dalla sua Roma, e un imperatore tedesco, grande e forte, come sembra<sup>103</sup>, ma umiliato in Italia e tradito in patria e in famiglia; la seconda, bella, colta e sensuale, innamorata di un maestro di fama, di sfortuna e di pena, e perciò poi, per lungo tempo, inconsolabile badessa di un monastero lontano, tra *ferae* e *latrones*. Ambedue libere, al di là del peso delle cose, e coraggiose, la prima che si segna come *Matilda Dei gratia si quid est*, la seconda che non nasconde verità difficili e fragilità<sup>104</sup>; ambedue forti e calate nelle cose, proprio come riconosce Abelardo stesso alla donna, mentre gli uomini amministrano sogni e bellezza, come Lanfranco, Wiligelmo e i poeti, o amministrano parole, *nomina*, concetti e utopie da cui nascono accademie aristoteliche, come il diritto di Irnerio a Bologna e la teologia di Abelardo a Parigi.

E allora, concretamente, perché non pensare che la famosa *petitio* di Matilde ad Irnerio a *renovare* tutti quanti i *libros legum*, intorno alla quale *petitio* hanno ragionato tanti grandi studiosi compreso il mio carissimo Cencetti<sup>105</sup>, non sia stata un semplice invito e senza forme di là da venire, a rimettere in circolazione, in un testo controllato e emendato, “*omnem rei publice ... sanctionem ... purgatam et compositam tam in quattuor libris institutionum seu elementorum quam in quinquaginta digestorum seu pandectarum nec non in duodecim imperialium constitutionum*”? Lei, che ancora nel 1098 a Garfagnolo seguiva l'ordinamento vigente<sup>106</sup>, accompagna la vita e i segni dei tempi e pochi anni dopo, già malata e vicina a morire, taglia corto e chiede al suo giurista di aprire, senza più esitazioni tutto un nuovo capitolo per il futuro.

Questa scaletta è proposta agli storici giuristi solo al fine di riformulare domande; ed è rivolta ai paleografi perché trattino con grande cautela i manoscritti di questa vicenda, libri che possono aver avuto strane storie, possono aver conosciuto mani di pratici, abituati a scritture documentarie o quanto meno usuali e, all'occasione, passanti a minuscole posate e librerie. S'è visto sopra il caso di alcuni manoscritti longobardistici, ma la stesso vale per quelli romanistici, a parte i codicetti delle varie Istituzioni glossate che – nel testo, non nella glossa – per lo più presentano minuscole già d'origine e d'uso posate e che sembrano parlare di prime scolette giuridiche.

<sup>102</sup> Bellissime e modernissime le parole di Eloisa: “*Et si uxoris nomen sanctius ac validius videtur, dulcius mihi semper exstitit amicae vocabulum aut, si non indigneris, concubinae vel scorti*”, nella II lettera (cito dall'ed., con trad. italiana, nella *Biblioteca Universale Rizzoli*, a cura di Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri e Cecilia Scerbanenco, Milano, 1996, p. 180).

<sup>103</sup> Così sembrerebbe da analisi antropometriche effettuate sui resti di Enrico IV, come ci raccontavano i colleghi tedeschi durante una visita congressuale alla cattedrale di Spira e alle tombe imperiali.

<sup>104</sup> Per esempio, Ep. IV: “*Quo modo etiam poenitentia peccatorum dicitur, quantacumque, sit corporis afflictio, si meus adhuc ipsam peccandi retinet voluntatem, et pristinis aestuat desideriis?*” (pp. 226-28 ed.); “*Diu te, sicut et multos, simulatio mea fefellit ut religioni deputares hypocrisim*” (p. 232 ed.); Ep. VI: “*Nihil enim minus in nostra est potestate quam animus eique magis obedire cogimur quam imperare possimus*” (p. 288 ed.).

<sup>105</sup> Giorgio Cencetti, *Sulle origini dello Studio di Bologna*, in “*Rivista Storica Italiana*”, 6<sup>a</sup> ser., 5 (1940), in Id., *Lo studio di Bologna. Aspetti, momenti e problemi (1935-1970)*, a cura di Roberto Ferrara, Gianfranco Orlandelli, Augusto Vasina, Bologna, 1989, pp. 17-27, ma recede poi in *Studium fuit Bononie ...*, pp. 797-798.

<sup>106</sup> G. Nicolaj, *Cultura e prassi ...*, pp. 73-74.

Si prendano, a esempio e a conclusione, due famosi manoscritti del *Digestum Vetus*, secondo Pescani “strettamente imparentati” tra loro, e cioè il Vat. lat. 1406 (V) e il Parigi lat. 4450 (P). Il primo di essi è stato finora sempre cautamente datato all'XI-XII secolo<sup>107</sup>; ma ultimamente Radding, dopo un pistolotto su più “accurate dating of manuscripts”, riferisce un parere di Armando Petrucci, “the acknowledged authority on Italian manuscript books”, che attribuisce V al 3° quarto del sec. XI (1051-1075!) e all'Italia centrale, con qualche influenza beneventana (?), e quindi attribuisce a P una probabile origine romana nell'ultimo quarto del secolo (1075-1100)<sup>108</sup>.

Per me, paleografa *minor*, devo dire che purtroppo di topiche clamorose ne prendiamo tante tutti e che, intanto, queste datazioni secche al quarto di secolo (senza il supporto di elementi più precisi), oggi tanto di moda, mi lasciano assai sconcertata e subito mi fanno pensare ad un'arancia fatta a spicchi.

Quanto alle localizzazioni, poi, in un'Italia così variegata e in una società così composta e così mobile, altre perplessità: per V, scritto in una minuscola piena di ritmo e freschezza e segnata da una legatura *ri* elegante e di spicco, si può veramente escludere tutto il territorio tosco-emiliano e padano, dove notai e giudici continuano ad usare proprio la legatura *ri* fino ai primi decenni del XII secolo? O si può evitare, per buona pace, di notare che proprio la legatura *ri* di V ricorda tanto il gruppo *ri* caratteristico del tipo nonantolano dei primi decenni del sec. IX, come rileva l'espertissimo Bischoff<sup>109</sup>, quasi ne fosse un richiamo dall'ingombrante Nonantola di Nordilo<sup>110</sup>? E perché P, che certo potrebbe essere romano e di fine secolo, mi ricorda tanto anche certe minuscolette toscane dei primi decenni del XII secolo?

Forse, questo antico e caleidoscopico gioco di testi, copisti e scritture o questa attraente *detective story* cercano ancora soluzioni.

<sup>107</sup> Da Mommsen a Giulio Battelli, *Ricerche sulla pecia nei codici dei Digestum Vetus* (1953), ora in Id., *Scritti scelti*, Roma, 1975, p. 316, p. 325 n. 17, a Stephen Kuttner, Reinhardt Elze, *A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library*, I, Città del Vaticano, 1986, pp. 200-201, a Frank P.W. Soetermeer, *Utrumque ius in peciis. Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento*, Milano, 1997 (*Orbis Academicus. Saggi e Documenti di Storia delle Università raccolti da Domenico Maffei*, VII), pp. 27 n. 21, 243 n. 47, 247.

<sup>108</sup> Charles M. Radding, *Vatican Latin 1406, Mommsen's Ms. S, and the Reception of the Digest in the Middle Ages*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt.*, 123 (1993), pp. 522-523.

<sup>109</sup> B. Bischoff, *Manoscritti nonantolani ...*, pp. 99-124, in part. p. 105; cf. *Archivio Paleografico Italiano*, vol. VII, *Frammenti diversi - Centri scrittorii*, fasc. 74, *Nonantola*, a cura di Marco Palma, Roma, 1982, tavv. 39-46.

<sup>110</sup> Ulteriori elementi a conferma di questa attribuzione nonantolana (modenese) ora in Francesca Santoni, *Il codice Vaticano latino 1406 del Digestum Vetus e l'edizione del testo fra copisti e glossatori*, Roma, 2000, in corso di stampa anche negli Atti del XIII Colloque International de Paléographie Latine (Weingarten, 22-25 settembre 2000).